

Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

## **Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.**

### **Art. 6**

*(Uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni) (1)*

**1.** Nei termini e con le modalità previste dalla legge 482/1999 e dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001 , nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.

(2)

**2.** Per le finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5 e al fine di rafforzare la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, la Regione può istituire uno sportello con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali.

(3)(4)

**3.** Per le finalità previste al comma 1 , gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Università di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.

Note:

**1** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

**2** Comma 1 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

**3** Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019

**4** Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 103, L. R. 26/2020 , con effetto

dall'1/1/2021.